



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI ENNA "KORE"



**CONVENZIONE PER L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI MEDICO-  
CHIRURGO AI SENSI DEL DECRETO MIUR DEL 9 MAGGIO 2018 N. 58 E DEL DECRETO LEGGE 17  
MARZO 2020, N. 18**

**TRA**

L'Università degli Studi di Enna "Kore", con sede in Enna in Via delle Olimpiadi n. 4 - Cittadella Universitaria 94100 Enna (EN), partita IVA 01094410865, rappresentata dal Rettore pro tempore, prof. Paolo Scollo, nato a Siracusa (SR), il 06/06/1957, C.F. SCLPLA57H061754Y e domiciliato per la carica presso la sede dell'Università degli Studi di Enna "Kore", di seguito "Università"

**E**

L'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Trapani, con sede in Via Serraino Vulpitta, 6 - 91100 Trapani, codice fiscale 80002810812, in persona del Presidente pro tempore, dott. Filippo Mangiapane, nato a Erice, il 28/05/1976, C.F. MNGFPP76E28D423N, nominato nella seduta di Consiglio 28.10.2024 domiciliato per la carica presso la sede dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Trapani di seguito "Ordine".

**PREMESSO**

- che, ai sensi dell'art. 27 del D.P.R. n. 382/80, è consentito alle Università di stipulare convenzioni con enti pubblici e privati al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo sviluppo di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale dei discenti;
- che il Decreto 29/10/2001 n. 445 del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (MIUR) – "Regolamento concernente gli esami di stato di abilitazione all'esercizio della professione medico-chirurgo" – prevede lo svolgimento di un tirocinio pratico valutativo ad integrazione delle attività formative professionalizzanti previste dalla classe 46/S di cui al Decreto ministeriale 28 novembre 2000 (G.U. n. 18 del 23 gennaio 2001);
- che in ragione della nuova disciplina introdotta dal Decreto MIUR n. 58 del 9 maggio 2018, si rende necessario stipulare una convenzione per gli studenti che svolgono tirocinio pratico valutativo all'interno del Corso di Studi, pur mantenendo la possibilità di garantire lo svolgimento del tirocinio pratico valutativo post-laurea previsto dal Decreto MIUR 29 ottobre 2001 n. 445 per il completamento dei tirocini in corso secondo la previgente normativa;
- che, ai sensi dell'articolo 102, comma 1, del Decreto 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) "Il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia – Classe LM/41 abilita all'esercizio della professione di medico-chirurgo, previa

acquisizione del giudizio di idoneità di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2018, n. 58"; che il DM 58/2018 prevede:

- che il tirocinio sia espletato durante il corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, in particolare non prima del quinto anno di corso e purché siano stati sostenuti positivamente tutti gli esami fondamentali relativi ai primi quattro anni di corso;
- che il tirocinio è volto ad accertare le capacità dello studente relative al "saper fare e al saper essere medico" che consiste nell'applicare le conoscenze biomediche e cliniche alla pratica medica, nel risolvere questioni di deontologia professionale e di etica medica, nel dimostrare attitudine a risolvere problemi clinici afferenti alle aree della medicina e della chirurgia e delle relative specialità, della diagnostica di laboratorio e strumentale e della sanità pubblica;
- che il tirocinio si articola nei seguenti periodi anche non consecutivi: un mese in Area Chirurgica; un mese in Area Medica; un mese, da svolgersi non prima del sesto anno di corso, nello specifico ambito della Medicina Generale;
- che il mese nell'ambito della Medicina Generale deve svolgersi presso l'ambulatorio di un Medico di Medicina Generale avente i requisiti previsti dall'art. 27, comma 3 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sulla base di convenzioni stipulate tra l'università e l'Ordine professionale provinciale dei Medici e Chirurghi competente per territorio;
- che il medico di Medicina Generale compila il libretto "Valutazione del tirocinio dell'esame di Stato per l'abilitazione alla professione di Medico chirurgo" relativamente alla parte "Libretto di valutazione del tirocinante Tirocinio pratico-valutativo - MEDICO DI MEDICINA GENERALE" predisposto indicando la frequenza del tirocinante e le attività svolte, formulando la valutazione dei risultati relativi alle competenze dimostrate, ed esprimendo il giudizio di idoneità;
- che l'articolo 7, comma 2, del predetto Decreto ministeriale n. 58/2018 sancisce la disciplina transitoria, in forza della quale per due anni dall'entrata in vigore del decreto, si continuano ad applicare le modalità di svolgimento del tirocinio professionalizzante "fuori" dal corso di studio, così come previsto all'articolo 2 del decreto ministeriale 19 ottobre 2001, n. 445; pertanto, a decorrere dal mese di luglio 2021, le modalità di svolgimento di tirocinio durante il corso di studio ai sensi del DM 58/2018 saranno le uniche ammesse e consentite;
- che in ragione della nuova disciplina introdotta dal Decreto MIUR n. 58 del 9 maggio 2018, si rende necessario stipulare una convenzione per gli studenti che svolgono tirocinio pratico valutativo all'interno del Corso di Studi, pur mantenendo la possibilità di garantire lo svolgimento del tirocinio pratico valutativo post-laurea previsto dal Decreto MIUR 29 ottobre 2001 n.445 per il completamento dei tirocini in corso secondo la previgente normativa per il periodo transitorio;
- che l'Università degli Studi di Enna "Kore" ha attivato il tirocinio pratico-valutativo *pre lauream* in aderenza ai termini dettati dall'ordinanza ministeriale n. 90 del 10/02/2020, integrata dalla circolare n. 3821 del 12/02/2020, alle successive disposizioni ed al Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 nonché alle eventuali modifiche ed integrazioni dello stesso in sede di conversione in legge;
- che i requisiti dettati, dall'art. 27, comma 3, del d.lgs. n. 368 del 17 agosto 1999, per il Medico di Medicina Generale sono il convenzionamento con il servizio sanitario nazionale con un'anzianità di almeno dieci anni di attività convenzionale, nonché la titolarità di un numero di assistiti nella misura almeno pari alla metà del massimale vigente e operare in uno studio professionale accreditato;
- che è interesse primario degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, nello svolgimento del ruolo istituzionale di controllo della Professione a garanzia della salute dei cittadini, creare e mantenere nel tempo una forte valenza professionale in grado di garantire al cittadino ed alla società competenze cliniche, etiche e deontologiche nell'esercizio quotidiano dell'attività medica;
- che presso l'Università degli Studi di Enna "Kore" è attivo il Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia;
- che le Parti intendono stipulare una convenzione della durata di anni sei per l'attivazione del tirocinio pratico-valutativo del citato Corso di studio ai sensi del decreto MIUR 9 maggio 2018 n. 58.

**Tutto ciò premesso,**



Nella domanda, inoltrata dai medici in possesso dei requisiti di accreditamento previsti dalla normativa vigente, dovranno essere dichiarate:

- l'assenza di procedimenti disciplinari sanzionati con provvedimento definitivo di sospensione dall'esercizio della professione nei dodici mesi precedenti la domanda di iscrizione all'elenco;
- la disponibilità di un sistema informatico efficace ed aggiornato, uso routinario della cartella informatizzata e collegamento ad internet, personale di segreteria;
- l'impegno ad attenersi alle modalità di valutazione del tirocinio pratico valutativo, previste dal libretto-diario;
- la disponibilità a svolgere, per almeno sei mesi ad anno solare, l'attività tutoriale-valutativa.

Ai Medici di Medicina Generale tutori-valutatori saranno fornite indicazioni sulla compilazione del libretto "Valutazione del tirocinio pratico valutativo" in tutte le sue parti.

Sarà cura dell'Ordine comunicare tempestivamente ogni variazione dell'elenco a seguito di nuovi inserimenti o cancellazione di Medici di Medicina Generale.

Le predette comunicazioni dovranno essere inviate agli indirizzi e-mail: [esamistato@unikore.it](mailto:esamistato@unikore.it) e [medicinaechirurgia@unikore.it](mailto:medicinaechirurgia@unikore.it).

#### **Art. 6 – Nomina tutore-valutatore**

Il rapporto Medico di Medicina Generale e tirocinante è di uno a uno.

La nomina di tutore-valutatore al Medico di Medicina Generale, scelto tra quelli inseriti nell'elenco di cui all'art. 5, sarà conferita dall'Università con apposita comunicazione scritta allo stesso Medico e da egli firmata per accettazione.

Tale comunicazione conterrà inoltre i seguenti elementi:

- nominativo del tirocinante;
- durata, obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con indicazione del tempo di presenza;
- espressa previsione della gratuità dell'attività svolta dal Medico, salvo diversa previsione normativa;
- impegno alla redazione giornaliera del libretto di valutazione del tirocinante Tirocinio pratico-valutativo – "MEDICO DI MEDICINA GENERALE" richiamato in premessa entro e non oltre i termini prestabiliti;
- impegno a redigere alla fine del tirocinio una relazione di valutazione del profitto;
- impegno a garantire al tirocinante le condizioni di sicurezza ed igiene previste dalla vigente normativa sollevando l'Università da qualsiasi onere di verifica.

#### **Art. 7 – Compiti del tirocinante**

Il tirocinio pratico valutativo non costituisce rapporto di lavoro. Il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dagli obiettivi formativi del tirocinio, osservando gli orari concordati, rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze dell'attività istituzionale;
- rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- attenersi alle vigenti norme di tutela della privacy garantendo l'assoluta riservatezza per quanto attiene dati, informazioni e conoscenze acquisite durante lo svolgimento del tirocinio.

Qualora si verificassero da parte del tirocinante comportamenti lesivi di diritti o interessi del soggetto ospitante, questi ne darà immediata comunicazione al tirocinante, al Rettore ed ai Referenti di cui all'art. 4.

ORDINE DEI MEDICI E CHIRURGI E DENTISTI OBOLIARI DELLA TRAPIANI - N. PROT. 0000593/2026 DEI 23/03/2026 08:44:30  
DIREZIONE REGIONALE DELLA SANITÀ - AREA OPERATIVA REGIONALE

#### **Art. 8 – Copertura assicurativa**

L'Università provvede alla copertura assicurativa prevista dalla vigente normativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile per eventuali danni cagionati a terzi da parte dei tirocinanti che svolgeranno la propria attività presso il Medico di Medicina Generale.

#### **Art. 9 – Durata, rinnovo e disdetta**

La presente convenzione ha la durata di sei anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione e, alla scadenza, si rinnoverà tacitamente per un periodo di pari durata salvo disdetta di una delle parti, con preavviso di sei mesi, a mezzo pec.

Ciascuna delle Parti può recedere dalla convenzione prima della sua scadenza mediante preavviso di sei mesi a mezzo pec.

Resta inteso che, anche in caso di recesso, verrà comunque garantita la conclusione dei tirocini già iniziati.

#### **Art. 10 Codice etico e di comportamento**

L'Ordine dichiara di aver preso visione del codice etico e di comportamento dell'Università degli Studi di Enna "Kore", pubblicato sul sito web dell'Ateneo e di impegnarsi ad osservare e a far osservare ai propri iscritti gli obblighi di condotta in esso previsti, nonché di essere consapevole che la violazione degli obblighi in esso previsti, può costituire causa di risoluzione della convenzione.

#### **Art. 11 – Trattamento dati personali**

Le Parti dichiarano di essere titolari autonomi per i trattamenti dei dati personali rispettivamente effettuati in esecuzione della presente convenzione e di trattare tali dati esclusivamente per finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione, nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali.

Le parti danno, altresì, atto che i dati di cui vengono a conoscenza nell'espletamento della presente convenzione, conformemente agli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività in oggetto, saranno trattati in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003, come novellato dal D.Lgs. 101/2018 e dal Regolamento 2016/679/UE, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare la riservatezza e i diritti riconosciuti, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione anche dei dati particolari di cui all'art. 9 del Regolamento 2016/679/UE.

I tirocinanti potranno accedere solo ai dati personali, ivi compresi i dati particolari di cui all'art. 9 del Regolamento 2016/679/UE, necessari all'espletamento del tirocinio; per essi è stabilito l'obbligo di riservatezza sui processi produttivi del Medico di Medicina Generale e su ogni altra informazione di cui vengano a conoscenza a seguito dell'attività di tirocinio.

#### **Art. 12 - Rinvio**

Per quanto non previsto nella presente convenzione si rinvia alla normativa vigente in materia, a quella richiamata nelle premesse, oltre alle circolari ed alle linee guida emanate o che potranno essere emanate dalle preposte autorità comunitarie, nazionali e regionali.

Le parti convengono, comunque, l'adeguamento automatico delle premesse e delle clausole di cui alla presente convenzione a seguito di novità legislative, di ogni modifica e/o integrazione della vigente normativa in materia, di circolari e linee guida emanate o che potranno essere emanate dalle preposte autorità comunitarie, nazionali e regionali.

ORDINE DEI MEDICI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI TRAPANI - N. PROT. 00000582/2026 DEJ 23/03/2026 08:54:50  
DOCUMENTO NON QUOTAZIONATO A

Le parti si riservano, in ogni caso, la possibilità di concordare la revisione delle disposizioni di cui alla presente convenzione oppure di esercitare il recesso nel caso non dovessero trovare una intesa sulle modifiche e integrazioni.

**Art. 13 – Definizione delle controversie e foro competente**

Le Parti concordano di definire amichevolmente ogni controversia che possa nascere dalla interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione. Qualora non fosse possibile giungere ad una definizione conciliativa, le Parti convengono che, per ogni controversia inerente la presente Convenzione, è competente, in via esclusiva, il Foro di Enna.

**Art. 14 – Registrazione e spese**



La presente convenzione è stipulata in duplice esemplare ed è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 tariffa parte II del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 con oneri a carico della parte richiedente.

Gli oneri di bollo sono assolti dalle parti contraenti, ciascuna per il rispettivo esemplare.

Per l'Ordine provinciale dei Medici Chirurghi  
e degli Odontoiatri della Provincia di Trapani

Per l'Università degli Studi di Enna "Kore"

**Il Presidente**  
Dott. Filippo Mangiapane



**Il Rettore**  
Prof. Paolo Scallo





**Approvazione specifica** - Si approvano specificamente ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341, 1342 codice civile le seguenti clausole: **Art. 9 – Durata, rinnovo, disdetta; Art. 12 – Rinvio; Art. 13 – Definizione delle controversie e foro competente.**

Per l'Ordine provinciale dei Medici Chirurghi  
e degli Odontoiatri della Provincia di Trapani

Per l'Università degli Studi di Enna "Kore"

**Il Presidente**  
Dott. Filippo Mangiapane



**Il Rettore**  
Prof. Paolo Scallo

